



Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 04/06/2025

**STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "GRUPPO MUSICALE DI OZZANO
DELL'EMILIA-APS"**

CAPO 1 - COSTITUZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D.Lg. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, un'Associazione di Promozione sociale denominata: "GRUPPO MUSICALE DI OZZANO DELL'EMILIA-APS", con sede in Ozzano dell'Emilia (Bo), operante senza fini di lucro.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle entrate e agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA E DURATA

L'Associazione è un Ente non riconosciuto: l'assemblea ordinaria è competente a deliberare in materia di richiesta della personalità giuridica. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo: essa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte dei propri associati; se necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei vincoli caratterizzanti le associazioni di promozione sociale e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

Leonardo Lorenzini
Nancy Cantore

rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
il volontario è socio o associato.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei
diritti di tutti gli Associati e dall'elettività delle cariche associative.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali il
coinvolgimento di volontari, la realizzazione di iniziative gratuite dirette alla collettività e la
promozione dell'educazione musicale come espressione di crescita culturale e educativa e
come strumento di socializzazione, attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività
di interesse generale dirette agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa attraverso, a titolo esemplificativo:

- 1) la gestione e la promozione della Scuola di Musica attraverso l'erogazione di corsi
musicali, strumentali e vocali, di corsi bandistici ed orchestrali, la gestione e la
promozione della Banda e la gestione e la promozione dell'attività corale, precedente
ente denominata Corale Claterna, in continuità con quanto operato negli anni
precedenti la sua costituzione dal Gruppo Musicale, gestito prima dalla Scuola Media
"E. Panzacchi" e successivamente dall'Amministrazione Comunale;
- 2) la promozione della cultura musicale individuale, strumentale, bandistica, orchestrale
e corale nell'ambito del territorio comunale assumendo, di concerto con
l'Amministrazione Comunale, iniziative dirette alla diffusione della cultura musicale
anche in collaborazione o in adesione con altri Enti Pubblici ed Associazioni;

2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale,
incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale promosse in particolare attraverso
l'organizzazione o la promozione di manifestazioni artistiche e culturali che diano ad un
pubblico più vasto possibile un panorama più completo e più vivo della musica in ogni sua
espressione.

ART. 4 – ULTERIORI ATTIVITA'



Monica Caporin

Monica Caporin

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti della relativa strumentalità e secondarietà. Dette attività vengono deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associazione può organizzare anche in forma organizzata e continuativa attività di raccolta fondi, ossia attività ed iniziative finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nel rispetto delle linee guida ministeriali.

ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione è fissato da 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo (vedi Successivo Capo 3) ha l'obbligo di predisporre il bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci (vedi Capo 2 e Capo 3) per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso la sede dell'Associazione.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto delle indicazioni ministeriali e sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine estensibile a 180 giorni per motivi organizzativi purché sia rispettato il termine di pubblicazione del documento sul registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 6 – PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Consiglio Direttivo

Marina Caporale

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si è presa in carico le attrezzature, gli strumenti, le partiture acquistate dall'Amministrazione Comunale fino alla costituzione dell'Associazione stessa (1998) e si impegna a farne buon uso, alla migliore manutenzione ed alla catalogazione. Acquisterà quanto necessario per lo svolgimento della propria attività con i contributi degli Enti Pubblici, Enti Privati o privati cittadini ed i contributi derivanti dall'attività sociale.

ART. 7 – COLLABORAZIONE CON IL COMUNE

L'Associazione intende collaborare con l'Amministrazione Comunale di Ozzano dell'Emilia partecipando o attivando percorsi di coprogrammazione e coprogettazione. La collaborazione si potrà concretizzare anche attraverso la realizzazione di eventi musicali con particolare riferimento ad iniziative della Banda musicale per l'animazione culturale del Comune.

ART. 8 – RIMBORSI SPESE E COLLABORAZIONI RETRIBUITE

Il Consiglio Direttivo delibera in merito al riconoscimento delle spese a piè di lista, sull'eventuale regolamento delle spese riconosciute in autocertificazione da sottoporre in ogni caso alla approvazione dell'assemblea degli associati, sul riconoscimento di eventuali borse



Monica Loredutti

Monica Caporaso

di studi e in merito all'attivazione di collaborazioni retribuite, valutando a seconda delle modalità di realizzazione della prestazione, il corretto inquadramento giuslavoristico.

CAPO 2 – ASSOCIATI

ART. 9 – DEFINIZIONE

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto, nonché le persone giuridiche private senza scopo di lucro ed economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dei vincoli qualificanti le associazioni di promozione sociale. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione, coordinamento o controllo nell'ambito dell'Associazione.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Invitato di diritto alle Assemblee e alle manifestazioni dell'associazione è l'Assessore alla Cultura del Comune di Ozzano dell'Emilia o un suo delegato.

ART. 10 – MODALITA' DI AMMISSIONE E DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda - su apposito modulo predisposto - al Consiglio Direttivo (vedi successivo Capo 3) dell'Associazione nella quale si dichiara di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni, ai codici deontologici adottati ed alle Deliberazioni degli Organi dell'Associazione (vedi Capo 3).

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne l'esercente la potestà legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, con conseguente diritto di voto in assemblea, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne. In assemblea potrà essere delegato un familiare convivente dell'associato minorenne.

In caso di domanda di ammissione presentata da un ente, questa sarà sottoscritta dal relativo legale rappresentante che parteciperà alle assemblee anche a mezzo di un proprio delegato.

Luca Caporale

Luca Caporale

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo o da ogni singolo Consigliere in quanto disgiuntamente delegato. Qualora il Consigliere interpellato ritenga non sussistere le condizioni di ammissione, dovrà sottoporre la questione alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che in ogni caso dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.



Nel caso la domanda venga accolta, l'ammissione viene comunicata anche verbalmente all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso di diniego la relativa delibera, debitamente motivata, dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato che potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea (vedi Capo 3) ordinaria dei soci nella sua prima convocazione utile.

Alla qualifica di socio, nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo, conseguono i seguenti diritti:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti nonché all'elezione dei componenti gli Organi elettivi, in termini sia di elettorato attivo che passivo. Il socio minorenne partecipa alle Assemblee ed ha diritto di parola mentre l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o persona da questi delegata in quanto associato o altro familiare del minore, ne cura gli interessi esercitando il diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo a meno che non acquisisca direttamente la qualifica di socio;
- di esaminare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni di tempo per garantire al socio l'accesso alla documentazione richiesta: gli eventuali costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente e

Monica Capotoni

il trattamento dei dati personali ivi presenti è autorizzato esclusivamente per l'esercizio dei diritti e doveri associativi e/o per esercitare azioni giudiziarie a tutela della propria posizione di socio o nell'interesse della stessa associazione;

e doveri:

- di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- si astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative e di concorrere alle spese generali dell'associazione versando il contributo associativo annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART. 11 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie, sempre che la qualità di Associato non sia stata assunta per un tempo determinato, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio e con effetto allo scadere dell'anno in corso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) decesso.

I soci possono inoltre essere esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- d) quando non ottemperano alle disposizioni statutarie e/o regolamentari e/o deliberazioni prese dagli Organi Direttivi;

Monica Capone

Monica Capone

e) quando si rendano morosi nel pagamento del contributo associativo annuale decorso l'esercizio sociale previo sollecito, anche collettivo, al relativo versamento;

f) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

Le esclusioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria dei soci. I soci decaduti ai sensi delle lettere a), d) ed e) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può essere fatta richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo quote e contributi associativi.

CAPO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente
- e. il Tesoriere
- f. l'organo di controllo.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo nomina una commissione elettorale composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, i quali provvederanno alla raccolta delle adesioni degli eventuali candidati, alla gestione delle operazioni di voto ed allo scrutinio delle schede di voto, fissandone modalità, luogo e tempi. Le assemblee elettive si possono svolgere anche nell'arco di più giornate, specificando nell'avviso di convocazione le modalità di accesso alle urne elettorali.



Manfredi
Donna Caporaso

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. In ogni caso, nell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo sarà opportuno fare in modo che siano sempre rappresentati tutti i soci che costituiscono le diverse componenti dell'Associazione (Scuola di Musica, Banda). Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata con comunicazione agli Associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, sistemi di messaggistica, pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'associazione, fax, telegramma.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (Art. 5).

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, oppure online. Il Consiglio Direttivo può deliberare di volta in volta, anche in ragione dell'ordine del giorno, le modalità di partecipazione degli associati mediante mezzi di telecomunicazione e mediante l'espressione del voto per via elettronica e del voto per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, secondo il principio di libera eleggibilità;

Manuela Perrotti

Francesco Capriccio



2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
5. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
8. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
9. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello statuto sociale;
2. sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
3. sullo scioglimento, e sulla devoluzione del patrimonio in qualsiasi causa estintiva o nel caso di perdita della qualifica di ente del terzo settore in attuazione dell'articolo 6.

Potranno prendere parte alle Assemblee tanto ordinarie che straordinarie i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto e per deliberare operazioni di fusione, scissione o trasformazione, occorre la presenza in prima convocazione di due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente

Francesco Geronzi

costituita alla presenza di un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, nel caso di esercizio della rappresentanza genitoriale di associati minorenni i voti saranno pari al numero di minori rappresentati.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione fatti salvi i casi espressamente contemplati dallo statuto. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. La nomina del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri associati maggiorenni che non versino in condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Durante la prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente nonché procede all'affidamento delle deleghe di volta in volta ritenute utili tra cui, a titolo esemplificativo, quella di Tesoriere, Collaboratore Amministrativo e Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Luigi Caputo

Luigi Caputo



Nessuna indennità di carica è dovuta ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle funzioni inerenti al Consiglio stesso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

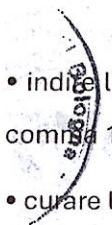
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o posta elettronica o sms, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Alle adunanze è possibile partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato e può partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, qualora il medesimo non risulti fra gli eletti a pieno titolo da parte dell'Assemblea dei soci a comporre il Consiglio Direttivo, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Ozzano dell'Emilia.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo, compiti del Consiglio Direttivo sono:

- redigere i programmi delle attività sociali;
- approvare i corsi della Scuola di Musica e tutte le attività culturali musicali proposte dai Maestri Direttori;
- redigere il Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi del precedente Art. 13 comma 3 del presente Statuto;

Manca Caprioglio

- 
- indire le Assemblee straordinarie dei soci anche nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 13 comma 10 del presente Statuto;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere i Regolamenti interni;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
 - deliberare l'ammissione dei Soci Musicisti come previsto all'Art. 10;
 - nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;
 - fissare l'entità delle quote sociali e delle quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi;
 - fissare l'entità dei rimborsi spese ai Soci Musicisti;
 - incaricare i Maestri Direttori ed uno o più Maestri Vicedirettori (a seconda delle necessità); per quanto concerne il Maestro Direttore della Banda l'incarico dovrà essere assegnato previo parere della Banda;
 - incaricare gli insegnanti per i corsi della Scuola di Musica sentito il parere del Maestro Direttore o dei Maestri Direttori della Scuola.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative; il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e, quindi, dovrà essere convocata entro venti giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e, limitatamente

Monica Bernabini

Monica Bernabini

agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo uscente in regime di prorogatio.



ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo

- rappresenta l'Associazione, ne è il legale rappresentante e ne sorveglia l'andamento;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- firma i mandati di pagamento;
- ha la firma sociale

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

ART. 16 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

- coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente stesso ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 17 - TESORIERE

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo ha la responsabilità contabile ed amministrativa dell'Associazione ed in particolare:

- ha la firma sul conto corrente dell'associazione unitamente al legale rappresentante;
- cura la gestione della Cassa dell'Associazione;
- cura la tenuta delle scritture contabili e predispone il bilancio consuntivo e preventivo o si relaziona con il professionista a cui è affidata l'assistenza contabile; ed
- è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell'Associazione;
- presenta al Consiglio direttivo e successivamente all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo rispondendo agli eventuali quesiti e sollecitazioni.

ART. 18 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Il Collaboratore Amministrativo scelto dal Consiglio Direttivo

Francesco Antonini

- collabora con il Tesoriere supportandolo nelle funzioni relative agli aspetti amministrativi dell'Associazione;
- segue, in particolare, gli adempimenti di legge riguardante gli incarichi ed i rimborsi agli insegnanti, i rimborsi ai soci musicisti della Banda ed ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni;
- tiene i rapporti con la Banca e lo Studio Commerciale scelti ed incaricati dal Consiglio Direttivo;
- segue le procedure di pagamento per la gestione della sede dell'Associazione, per gli acquisti, le manutenzioni e le riparazioni avendo la firma sul conto corrente dell'associazione unitamente al legale rappresentante ed al tesoriere.

ART. 19 - SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio Direttivo

- svolge le funzioni di segreteria, tiene l'eventuale protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente;
- cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, del libro degli aderenti all'Associazione nonché il registro dei volontari.

ART. 20 - PRESIDENZA

Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Collaboratore Amministrativo ed il Segretario formano la Presidenza alla quale è delegata ogni decisione urgente e/o di ordinaria amministrazione per un andamento scorrevole e fattivo dell'Associazione.

La Presidenza ha l'obbligo di far ratificare ogni decisione presa, alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri Verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

Luca, Capone

Luca, Capone

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ordinaria nei casi previsti dal D.Lgs. 112/2017 o quando l'associazione lo ritenga opportuno e può essere monocratico, nel qual caso si procede alla nomina del suo componente e del suo supplente, o collegiale, nel qual caso si procede alla nomina di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti professionali richiesti i quali provvedono a loro volta alla nomina del proprio Presidente.

L'Organo di Controllo assolve alle seguenti funzioni:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
5. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore;
6. esercita inoltre la revisione legale dei conti qualora in possesso dei relativi requisiti professionali.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 25 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo ed inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni saranno deferite, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio di mediazione di un Organismo iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il tentativo di mediazione dovesse fallire, sarà competente il Foro di Bologna.

ART. 26 - NORME FINALI

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'Associazione verranno realizzati appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati.

ART. 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme relative agli enti del terzo settore e laddove compatibili le disposizioni del Codice civile.

Francesco Capitan

Francesco Capitan

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

Registrato il 24/6/25 Serie 3 al N 746

Pagato € 200,00

(Euro)

Eduardo Di Gennaro
E. FUNZIONARIO

